



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai Signori:

Dott. Giuseppe Marziale

Presidente

Avv. Bruno De Carolis

Membro designato dalla Banca d'Italia

Prof. Avv. Vincenzo Meli

Membro designato dalla Banca d'Italia  
[Estensore]

Prof. Massimo Caratelli

Membro designato dal Conciliatore  
Bancario e Finanziario

Avv. Chiara Petrillo

Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 23/05/2013 dopo aver esaminato:;

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

### Fatto

Con ricorso pervenuto il 6/12/2012, il ricorrente, residente a L'Aquila, espone che, in data 28/11/2002, stipulò con la resistente un contratto di mutuo ventennale a rata fissa di euro 60.000,00 per la prima abitazione, con interesse del 4,59% e rate mensili di 382,5 euro. A seguito del terremoto del 6 aprile 2009, l'abitazione divenne inagibile e venne catalogata in classe E (avendo riportato danni strutturali ed essendo tuttora in fase di ricostruzione). Il pagamento delle rate del mutuo veniva pertanto sospeso, in virtù del d.l. n. 39/2009, conv. in l. 2009, n. 77, fino al 30 luglio 2009. Tale termine veniva poi esteso, per effetto di ordinanze del Presidente del Consiglio, fino al 31 dicembre 2009. In data 29 dicembre 2009, la resistente gli comunicava che la rate sarebbero state sospese ulteriormente fino al 30 giugno 2010, come da indicazioni da parte dell'ABI; la banca comunicava che contabilmente sarebbero state "effettuate delle operazioni sul Vostro contratto (sia



per quanto riguarda la quota capitale che la quota interessi), questo per ripristinare il debito residuo come alla data d'inizio di sospensione dei prelievi mensili". In data 5 luglio 2010, l'intermediario comunicava la ripresa dei pagamenti a partire dal medesimo mese di luglio, e lo informava che avrebbe prelevato gli interessi maturati nel periodo di sospensione, quantificati in euro 2.481,03. Tale somma corrisponde all'interesse contrattuale (4,59%), applicato al capitale residuo (che risultava essere di euro 46.330,66).

Il ricorrente sostiene di non essere mai stato informato che nel periodo di sospensione sarebbero maturati interessi, né che questi sarebbero stati computati sull'intero capitale residuo, calcolo questo, che egli considera non corretto. Il risultato è che, a fronte della sospensione del pagamento di rate per euro 5.355,00, si vede chiedere 2.481 euro di interesse. Rileva che, se avesse avuto conoscenza di tale onere, avrebbe rinunciato alla sospensione e avrebbe chiesto un prestito di euro 5.000 ad un'altra banca.

Chiede dunque che l'ABF ordini all'intermediario di stornare gli interessi in questione.

Con controdeduzioni del 23/01/2013, l'intermediario chiede il rigetto della domanda e che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Argomenta che il decorso degli interessi contrattuali sul capitale sospeso è conforme alle disposizioni ABI "Misure di sostegno alla popolazione abruzzese colpita dal sisma, dopo il 30 giugno 2010", punto 2, comma 4. Ritiene dunque legittima l'applicazione degli interessi.

Precisa di avere inviato al ricorrente, il 5/07/2010, una comunicazione con la quale gli offriva diverse soluzioni di rientro dell'arretrato pregresso, alle quali, però, il ricorrente non aderiva. Con la stessa comunicazione, la Direzione Generale informava il ricorrente che, qualora avesse voluto liberarsi anticipatamente dell'obbligazione ed avesse quindi deciso di rinunciare alla sospensione, avrebbe potuto saldare l'attuale sospeso, godendo di una riduzione dell'ammontare complessivo degli interessi del 15%.

### **Diritto**

Il ricorso deve ritenersi fondato.

A seguito del grave sisma che ha colpito l'Abruzzo il 6 aprile 2009, con l'art. 5, comma 3, d.l. 28 aprile 2009, n.39, conv. in l. 2009, n. 77, fu disposto che "Per i



soggetti che alla data del 5 aprile 2009 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori individuati con i provvedimenti di cui al comma 1, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali è sospeso dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. È fatta salva la facoltà di rinuncia espressa alla sospensione da parte degli interessati”. Il termine di sospensione fu poi prorogato al 31 dicembre 2009 con ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 aprile e del 6 agosto dello stesso anno. Sulla base di disposizioni dell’ABI alle associate, la sospensione fu poi estesa volontariamente, dalle banche che vi aderirono, fino al 30 giugno s.a.

Le questioni che si pongono al Collegio sono, pertanto, le seguenti:

- a) se siano dovuti interessi sulle rate sospese (per effetto della previsione di legge ovvero della scelta volontaria degli intermediari);
- b) se tali interessi, ove dovuti, debbano essere calcolati sulle rate il cui pagamento è stato sospeso ovvero sull’intero capitale residuo;
- c) se gli interessi, ove dovuti, debbano essere calcolati sulla quota capitale delle rate o sull’intera rata, comprensiva degli interessi.

Quanto alla questione sub a), si rileva, per principio generale (arg. ex dall’art. 1499 c.c.), che sulle somme non riscosse, ancorché non ancora esigibili, sono dovuti interessi, che si inquadrano nella figura degli interessi compensativi (si veda, Collegio Roma, decc. 1435/11, 1676/2011). Si può, in proposito, osservare, che la sospensione del pagamento delle rate relative al periodo indicato dalla legge non comporta, ovviamente, la loro rinuncia da parte della banca, bensì la loro posposizione, a fronte della quale gli interessi costituiscono il compenso dovuto alla banca. Nel silenzio della legge, non può pertanto essere contestato il diritto della banca a percepire detti interessi, sia che la sospensione sia stata disposta dalla legge, sia che essa sia frutto di volontaria adesione delle banche alle indicazioni dell’ABI. Tale diritto non può essere contestato per effetto della mancata comunicazione al mutuatario che sulle rate sospese sarebbero stati applicati interessi (anche se sulla correttezza di tale comportamento omissivo dell’intermediario il Collegio non può non esprimere riserve).



Quanto alla questione sub b), lo stesso fondamento di tali interessi “di sospensione”, che si aggiungono a quelli contrattuali che risultavano già ab origine calcolati nell’importo complessivo delle rate in cui la restituzione del mutuo era stata suddivisa secondo il piano di ammortamento, fa sì che essi debbano calcolarsi sull’importo delle sole rate venute a scadenza nel periodo di sospensione e non sull’intero residuo debito, come invece vorrebbe l’intermediario. Le rate sospese sono, infatti, collocate in coda al piano di ammortamento, che viene così a prolungarsi per una durata corrispondente. E’ vero ciò che argomenta l’intermediario sulla propria necessità, di fronte all’allungamento dei tempi di rimborso del mutuo, di affrontare costi ulteriori di rifinanziamento, ma questi non possono, appunto, che riguardare le rate soggette a detto allungamento.

Resta ovviamente salvo il diritto del mutuatario di provvedere al pagamento delle rate sospese in un momento anteriore (nel qual caso, egli beneficerebbe di una riduzione dell’ammontare degli interessi di sospensione, in ragione della minor durata dell’intervallo tra la data di scadenza originaria della rata e quella del suo pagamento)

Tale soluzione non può essere messa in discussione neppure per il periodo di sospensione volontaria, offerto dalla banca aderendo alle disposizioni dell’ABI concernenti “Misure di sostegno alla popolazione abruzzese colpita dal sisma, dopo il 30 giugno 2010”. Disposizioni che, non solo lasciavano alle associate piena libertà di determinarsi, ma non suggerivano alcuna soluzione predefinita sulla determinazione degli interessi di sospensione, limitandosi a prevedere, per il caso di sospensione dell’ammortamento per quota interessi e quota capitale, che “In tal caso gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati (senza applicazione di ulteriori interessi), a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza e con pari periodicità) per una durata che sarà definita dalla banca sulla base degli elementi forniti dal mutuatario”.

Ne deriva che neppure con richiamo alle disposizioni dell’ABI l’intermediario resistente può fondare un proprio diritto a calcolare detto interesse sull’intero capitale residuo al momento della sospensione. E ciò senza considerare che, comunque, la comunicazione al mutuatario di un simile – invero singolare – criterio di calcolo non è neppure mai avvenuta, non potendosi considerare tale la sibillina



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

indicazione “Siamo altresì a comunicarLe/Vi che contabilmente (per il periodo che è intercorso dall’inizio della sospensione dei prelievi e fino al 31.12.2009) sono state effettuate delle operazioni sul Suo/Vostro contratto (sia per quanto riguarda la quota capitale che la quota interessi), questo per ripristinare il debito residuo come alla data d’inizio di sospensione dei prelievi mensili”.

E’ accertato, sulla base degli atti, che solamente con la comunicazione del 5/07/2010, nella quale si annuncia la ripresa dei pagamenti, l’intermediario ha informato il ricorrente del recupero degli interessi, indicando come base di calcolo l’intero capitale residuo.

Quanto alla questione sub c), ritiene il Collegio che - come già precisato nella propria decisione n. 1676/2011 – non essendo il mancato pagamento delle rate riferibile ad un inadempimento del mutuatario, non è applicabile il principio stabilito, in tema di capitalizzazione degli interessi, dall'art. 3, comma 1, Del. CICR 2.2.2000. Ne deriva che l’interesse di sospensione dovrà essere calcolato sulla sola quota capitale delle rate interessate.

Dispone dunque il Collegio che l’intermediario storni la quota di interessi che eccede quelli così individuati, fermo restando che, laddove il mutuatario decida di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, le rate in questione, anziché attendere di giungere al termine del piano di ammortamento del mutuo, dovrà essere effettuata una conforme riduzione di detti interessi di sospensione.

**P.Q.M.**

**Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Dispone inoltre che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE MARZIALE